

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. NUOVA FASE. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E SOSTENERE LA RESILIENZA DEL TESSUTO CITTADINO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO "OPEN PONTEDERA"

IL SINDACO

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

- Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate all'avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- la propria precedente ordinanza n. 85 del 13 maggio 2020 con cui sono state disposte ed anticipate una prima serie di misure tra quelle contenute nel pacchetto "Open Pontedera";
- l'art.23, comma 1-ter del "*Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale e per la determinazione del relativo canone*" così come introdotto con delibera CC di Pontedera n. 13 del 21.2020 nel quale viene stabilito che "*in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1-bis nel periodo dal 09.03.2020 al 07/01/2021 , la superficie massima occupabile temporaneamente dalle strutture mobili dei pubblici esercizi è stabilita entro il **limite massimo di 80 mq.** purchè vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato*"

Visto infine:

- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020**, recante nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19 nel quale, tra le altre misure, dispone le seguenti modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 all'articolo 1, comma 6 sostituendo **la lettera ee)** come segue:
- "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti";*

Tenuto conto:

- che tali misure restrittive riguardanti *le attività dei servizi di ristorazione* comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dei titolari delle attività con concreti e consistenti squilibri nell'economicità della gestione tali da meritare azioni di supporto pubblico al locale

tessuto commerciale anche per far fronte all'adozione di misure organizzative (accesso contingentato dei clienti nei locali e diminuzione della clientela)

Tenuto altresì conto:

- del permanere delle indifferibili ragioni di pubblico interesse sottese a dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 mediante l'adozione di misure straordinarie ed urgenti meglio specificate in dispositivo;
- nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale sussiste l'urgenza e l'improcrastinabile necessità di anticipare il dispiegarsi degli effetti delle misure previste nella presente ordinanza ed indirizzate a sostenere la resilienza del tessuto cittadino in questa ulteriore fase emergenziale;
- che si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera per agevolare il percorso di resilienza della città compromesso a seguito del protrarsi della crisi legata all'emergenza COVID 19;

Considerato che:

- nella previsione nel pacchetto di misure "OPEN PONTEDERA" dirimente, indifferibile ed urgente risultava in particolare essere la **possibilità di occupare gratuitamente il suolo pubblico su tutto il territorio comunale con strutture mobili a carattere temporaneo fino ad un massimo di 80 mq fino al 07/01/2021, a servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;**
- in ragione delle prescrizioni introdotte dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020** risulta vieppiù dirimente, indifferibile ed urgente ampliare, ove possibile, lo spazio (anche pubblico) al **servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che a partire dalle 18:00 potranno somministrare solamente con servizio al tavolo;**

Considerato che:

- **in tema di occupazione di suolo pubblico**, nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale debba esser assunta tempestivamente l'ulteriore misura dell'estensione della **superficie massima occupabile con strutture mobili al servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il limite massimo di 100 mq purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato nonché** le altre prescrizioni e le indicazioni di dettaglio contenute nell'allegato A dell'ordinanza n. 85 del 13 maggio 2020;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa, a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino al 6/01/2021, **la superficie massima occupabile con strutture mobili al servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è estesa entro il limite massimo di 100 mq purché vi sia il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il passaggio dei mezzi di soccorso ed il rispetto delle ordinarie condizioni di buon vicinato** restando salve le altre prescrizioni e le indicazioni di dettaglio contenute nell'allegato A dell'ordinanza n. 85 del 13 maggio 2020;
- l'estensione dell'occupazione del suolo pubblico nella misura di cui sopra riguarda strutture mobili della seguente tipologia: ombrelloni tavolini, sedie, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni;

- per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legati ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti;
- l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le strutture mobili a carattere temporaneo installate è esentata dal pagamento della COSAP fino al 06/01/2021;
- l'eventuale occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui si tratta deve intendersi senza oneri anche qualora interessassero uno o più stalli di sosta a pagamento;
- l'ampliamento della **superficie massima occupabile con strutture mobili al servizio dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il limite massimo di 100 mq deve esser autorizzata dall'ufficio competente, previa istruttoria, su istanza formale dell'esercizio di somministrazione;**

DISPONE AL RIGUARDO

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino tempestivamente le domande di ampliamento di occupazione temporanea di suolo pubblico **fino ad un massimo di 100mq** avanzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, presenti nell'intero territorio comunale (capoluogo e frazioni), secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno del compendio deliberativo e regolamentare comunale;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo,
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino al 07/01/2021 ed in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Pisa, al Comandante della Polizia Locale, agli organi di controllo
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.